



REGIONE LAZIO
DIPARTIMENTO SOCIALE

Direzione Regionale Formazione Professionale

Area Programmazione

Prot. n. 84812.....



Roma,13 LUG. 2009.....

Provincia di Roma - Ufficio III/1	
Anno	Classificazione ... <i>OFFP3</i>
Fascicolo	
N. <i>106207</i>	DATA <i>27 LUG. 2009</i>

PROVINCIA DI ROMA

Dipartimento III

Servizi per la Formazione

Servizio 1 Formazione professionale - Offerta formativa

Viale R. Vignali, 14

00173 - ROMA

OGGETTO: Parere concernente i corsi di formazione obbligatoria per esercenti l'attività di tatuaggio e piercing di cui al Titolo V della legge regionale n. 23 del 25 febbraio 1992.

In riferimento alla Vs. nota del 18 marzo 2009, n. 36874, si fa presente che la circolare n. 17 del 5 maggio 1998 (prot. 3613 Settore 54/1/1) dell'Assessorato Salvaguardia e Cura della Salute della Regione Lazio con cui sono state recepite, a livello regionale, le Linee Guida del Ministero della Sanità in materia di attività di tatuaggio e *piercing*, ha esplicitamente previsto "[...] l'attivazione e l'organizzazione dei corsi di formazione *propedeutici* per l'esercizio delle procedure di tatuaggio e *piercing*, come, tra l'altro, auspicato dal Consiglio Superiore di Sanità".

Tali corsi e, particolarmente, gli attestati di partecipazione rilasciati in esito al superamento dell'esame finale sono, per espressa disposizione (art. 14 dell'Allegato B della D.G.R. 4796 del 22 settembre 1998), oltre che *propedeutici*, anche *obbligatorie* per gli esercenti l'attività di tatuaggio e *piercing*.

A tale proposito si ritiene che il concetto di "esercente" non possa essere riferito esclusivamente a chi già, a qualsiasi titolo, eserciti l'attività in oggetto ma debba, necessariamente, potersi estendere anche a chi, pur non possedendo esperienze pregresse, intenda accedere al corso e, successivamente al rilascio dell'attestato, esercitare la professione.

A sostegno di tali argomentazioni si osservi che:

- l'art. 3 dell'Allegato B della DGR 4796/1998, tra i requisiti richiesti per l'ammissione al corso, non prevede alcun tipo di esperienza;
- il successivo art. 6 ribadisce che "sono ammessi a partecipare al corso di formazione tutti i candidati in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 [...]";
- l'art. 5 prevede, per chi abbia già conseguito la qualifica professionale di estetista, la possibilità, sia pure a discrezione del Consiglio dei docenti, di ottenere un credito formativo

per le materie del primo modulo e, quindi, implicitamente consente la partecipazione ai corsi di tatuaggio e *piercing* anche a soggetti non esercenti l'attività in oggetto.

Le notazioni sopra svolte sembrano confermare la legittimità ed anche l'opportunità di un'interpretazione estensiva del termine "esercente"; diversamente argomentando si determinerebbe, stante l'obbligatorietà del corso ai fini dell'esercizio dell'attività, un'ingiustificata esclusione senza titolo e *sine die* di chi sia privo di esperienza nel settore.

Distinti saluti.

Il Funzionario
(Dott.ssa M. Camponeschi)

Il Dirigente
(Avv. O. Guglielmino)

IL DIRETTORE
(Avv. Elisabetta Longo)

La Regione Lazio, con **Deliberazione di Giunta Regionale 22 settembre 1998, n. 4796** (pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 33 del 30-11-1998 parte I e II), ha approvato le "**Linee guida di programmazione didattica per gli esercenti l'attività di tatuaggio e piercing**", in applicazione della circolare dell'Assessorato alla Sanità del 5-5-1998 che ha recepito le linee guida dell'Istituto Superiore di Sanità e del Ministero della Sanità in materia di disciplina dell'attività in oggetto.

In tale Deliberazione, in particolare, nell'Allegato B, si descrive il programma didattico del corso al termine del quale è possibile conseguire l'attestato obbligatorio per gli esercenti attività di tatuaggio e piercing.

I corsi per il conseguimento di tale attestato obbligatorio per gli esercenti attività di tatuaggio e piercing (si tratta di corsi non finanziati riconosciuti in base alla legge regionale 23/92 in materia di formazione professionale), in seguito al trasferimento di competenze in materia di formazione professionale alle Province, a partire dal 1° luglio 2002, sono gestiti dalle singole Province della Regione Lazio che rilasciano agli Enti interessati l'autorizzazione necessaria allo svolgimento dei corsi stessi.

In allegato: copia della D.G.R. n. 4796/1998 all'interno della quale si trova riferimento alla legge regionale attualmente vigente in materia di formazione professionale: la L.R. n. 23 del 25 febbraio 1992 (allegata anch'essa in coda e disponibile sul sito internet www.regione.lazio.it voce Leggi regionali).

Per ulteriori chiarimenti: ufficio relazioni con il pubblico 24 ore su 24 tutti i giorni compreso i festivi al seguente numero verde: **800.012.283**.

FACSIMILE - Da trascrivere su carta intestata dell'esercizio.

Operatore : _____ **in possesso del titolo abilitativo** _____
_____ **per l'attività di piercing e/o tatuaggio.**

CONSENSO INFORMATO PER L'ATTIVITA' DI PIERCING E TATUAGGIO

I/L sottoscritt _____
Nato a _____ (____) il _____ Cittadinanza _____
Residente a _____ (____) in Via _____

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA' di essere stato informato che:

- Il tatuaggio consiste nell'introduzione nella cute di pigmenti di varia natura.
- Per rimuoverlo è necessario ricorrere ad interventi chirurgici di piccolamedia entità.
- Con il tatuaggio ed il piercing possono essere trasmesse malattie infettive anche gravi, quali l'AIDS e le epatiti virali B e C.
- Si può essere, o diventare, allergici ai pigmenti e ai metalli.
- Non si possono praticare tatuaggi o piercing su cute con processo infiammatorio in atto.

DICHIARA INOLTRE

di essere stato informato sui rischi legati all'esecuzione e sulle precauzioni da tenere dopo l'effettuazione del tatuaggio o del piercing.

Firma

N.B.

Per i minorenni, il presente consenso informato, dovrà essere sottoscritto da un genitore o dal tutore che autorizza il tatuaggio o il piercing.

FAC-SIMILE

CONSENSO INFORMATO PER L'ATTIVITA'
DI PIERCING E TATUAGGIO